

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO DI CONDUZIONE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE, TRAMITE GLI ORGANISMI DI GARANZIA, DI UN AIUTO *DE MINIMIS* SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI.

(Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo" e L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006)

1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma è quantificato in Euro 900.000,00.

2. Obiettivi

La Regione intende continuare, come negli anni precedenti, a realizzare un intervento specifico in regime "*de minimis*" di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli finalizzato a ridurre il costo del denaro e sulle garanzie consortili.

Nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all'aiuto sono conseguentemente tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti.

Con il presente Programma la Regione si propone di intervenire, attraverso gli Organismi di garanzia, nella concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

Il concorso interesse è concesso sotto forma di aiuti "*de minimis*" in applicazione di quanto stabilito dal ai sensi del Reg. (CE) n. 1408/2013 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

A tale fine - in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997 e successive modifiche - la dotazione finanziaria del presente programma è attribuita agli Organismi di garanzia agricoli operanti in regione e che

rispondono ai requisiti indicati al punto 3. Tale dotazione deve essere utilizzata, dagli stessi Organismi di garanzia agricoli, esclusivamente a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui prestiti a breve termine.

3. Organismi di garanzia beneficiari

Cooperative di garanzia composte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi al fine di:

- a. fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
- b. concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie;
- c. svolgere, in favore dei soci, attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

Le Cooperative - che possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b. avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c., così come stabilito dai criteri attuativi della L.R. 43/1997 e successive modifiche approvati nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009;
- c. essere regolati da uno statuto che preveda:
 - la finalità di mutualità tra gli aderenti;
 - la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
 - la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.

Le Cooperative di garanzia devono inoltre:

- comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente Programma.

4. Aziende beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto "de minimis" le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c.;
- esercitino attività agricola in forma prevalente;
- richiedano un prestito di conduzione **non inferiore a Euro 6.000,00**, come risulta calcolato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale e dei parametri approvati all'Allegato 1 del presente Programma;
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
- siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata **con fascicolo dematerializzato** come previsto dalla determina dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016;
- presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- non abbiano procedure fallimentari in corso;
- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria e nazionale;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino all'Organismo di garanzia, prima della concessione dell'aiuto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco di tre esercizi (esercizio in corso e nei due precedenti) e si impegnino a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul presente programma;
- siano in regola, in caso di impresa operante nel settore lattiero caseario, con eventuali pagamenti dovuti per adesione alla rateizzazione o di imputazione al prelievo.

Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione (allevamento di suini) connessa al caseificio e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto. L'attività di allevamento dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito di conduzione richiedibile sarà limitato alla sola attività di allevamento come rilevabile dal registro di carico e scarico degli allevamenti localizzati in ambito regionale.

5. Spese ammissibili a prestito

Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell'aiuto sono quelle anticipate dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-culturale fino alla vendita dei prodotti.

La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella condotta nell'**annata agraria 2016/2017**, in ambito regionale al momento della domanda di aiuto, mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Non è ammissibili presentare la domanda su annualità già oggetto di concessione contributiva. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato.

L'importo del prestito è determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati e la durata massima in mesi nonché, **limitatamente alle sole operazioni eseguite nell'azienda agricola per preparare il prodotto alla prima vendita**, i costi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti stessi in ambito aziendale. A tale fine sono utilizzati i parametri definiti all'Allegato 1 "PRESTITI DI CONDUZIONE Costi di gestione" al presente Programma Operativo.

6. Durata massima del prestito di conduzione

In via generale i prestiti di conduzione a breve termine che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto "*de minimis*" sotto forma di concorso interesse possono avere una durata massima di 12 mesi.

La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che caratterizzano le diverse attività di conduzione aziendale, è quella indicata nei parametri richiamati al precedente punto.

Nello stesso Allegato 1, poiché il volume e la durata del prestito sono complessivamente determinati sull'insieme delle attività svolte in azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata inferiore all'anno sono stati anche rapportati all'unità moltiplicando la spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione espresso in mesi diviso per dodici.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12 mesi.

L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione è fissato nella misura massima:

- di **1,50** punti, per le imprese agricole che nel proprio piano colturale di riferimento hanno una superficie di almeno 0,50 ettari destinata alla produzione di pere danneggiate da attacchi di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) come rientranti nella perimetrazione dell'Allegato 4;
- di **1,30** punti per tutte le altre imprese agricole del territorio regionale.

Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato prendendo a riferimento l'anno commerciale (360 giorni), è liquidato in unica soluzione alla prevista scadenza direttamente dall'Organismo di garanzia al beneficiario.

Tutte le condizioni per l'erogazione del prestito, devono rispettare l'Accordo Investagricoltura in vigore all'atto della stessa erogazione del prestito da parte della banca, reperibile nella sezione "Aiuti e agevolazioni" - "Credito agrario" - "Investagricoltura".

Per dare maggiore efficacia all'aiuto e rendere più semplici e contestuali i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il pagamento del contributo potrà essere effettuato anche in data anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il contributo calcolato nel modo sopra specificato sarà attualizzato al momento della erogazione **utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione** e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e su Internet al sito dell'Unione stessa).

L'importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda sul quale calcolare il concorso interesse è definito

in Euro 150.000,00.

Per motivi di economicità dell'azione amministrativa **sono escluse dall'aiuto le domande con un prestito concedibile inferiore a Euro 6.000,00.**

8. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. possono presentare, all'Organismo di garanzia di appartenenza e all'Istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato per le necessità di conduzione aziendale.

La domanda dovrà essere presentata avvalendosi del fac-simile di cui all'Allegato 2 al presente Programma, entro il **28 marzo 2017.**

Ciascuna impresa può presentare a ciascun Organismo a cui è associata per i terreni di pertinenza territoriale, a partire dalla data di adozione della deliberazione che approva il presente Programma, una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

9. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile e approvazione graduatorie

Entro il **28 aprile 2017** gli Organismi di garanzia dovranno istruire le istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilità delle domande, presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4.

L'ordine di ammissibilità delle domande è determinato attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

1. **aziende agricole che nel proprio piano colturale di riferimento hanno una superficie di almeno 0,50 ettari destinata alla produzione di pere danneggiate da attacchi di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) come rientranti nella perimetrazione dell'Allegato 4;**
2. **aziende agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 40 anni, cioè che non hanno ancora compiuto 41 anni alla data di presentazione della domanda;**
3. **aziende agricole ricadenti nelle zone svantaggiate;**
4. **aziende agricole ricadenti nelle altre zone.**

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell'Organismo di garanzia)

costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati, suddivisi per ciascuno dei raggruppamenti di priorità sopra individuati, le denominazioni delle aziende agricole ed i relativi CUA, nonché l'ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile e la data della domanda (data e ora dell'assunzione a protocollo).

L'azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU è inserita in area svantaggiata.

Allo scopo di facilitare l'individuazione della classificazione aziendale, nell'Allegato 3 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

10. Presentazione della domanda e modalità di riparto delle disponibilità tra gli Organismi di garanzia

La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal presente Programma è effettuata a valere sui fabbisogni segnalati dagli Organismi stessi.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano - **via pec all'indirizzo: agrsail@postacert.regione.emilia-romagna.it** - entro il **12 maggio 2017** alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari - domanda di finanziamento per la concessione dei concorsi in conto interesse previsti dal presente Programma indicando:

- il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli aiuti sulla base dell'istruttoria effettuata;
- l'importo complessivo dei prestiti ammissibili;
- il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.

A corredo della domanda stessa sono trasmesse - in formato elettronico, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari - le graduatorie delle istanze ammissibili approvate con le modalità indicate al precedente punto 9.

Il Dirigente regionale competente, con propri atti, provvederà al riparto tra gli Organismi di garanzia della somma di Euro 900.000,00 utilizzando i medesimi criteri di priorità e di ordinamento stabiliti al precedente punto 9.

Lo stesso Dirigente dispone le concessioni, l'assunzione degli impegni di spesa, nonché le liquidazioni - in favore di ciascun Organismo - dei finanziamenti spettanti entro 45 giorni dalla data di presentazione delle domande da parte degli Organismi stessi.

11. Concessione del contributo alle imprese associate

Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorità stabilite al precedente punto 9., il concorso sugli interessi dei prestiti di conduzione contratti dalle aziende socie con gli Istituti bancari.

Gli Organismi di garanzia, dopo l'approvazione dell'atto dirigenziale regionale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate dal presente Programma procedono a:

- deliberare entro il **30 novembre 2017** l'atto per la concessione del prestito e dell'aiuto sotto forma di concorso sugli interessi. In particolare, l'atto assunto dall'Organismo di garanzia, oltre a indicare il valore del prestito ammissibile e l'entità del contributo, deve contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto "*de minimis*" di cui al Reg.(UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;
- venti giorni prima dell'assunzione dei singoli atti sopra indicati, l'Organismo di garanzia deve comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari i dati del beneficiario (denominazione impresa beneficiaria e CUA) e l'importo presunto del contributo e del prestito, al fine della verifica sulle seguenti banche dati: SIAN " Registro degli aiuti di Stato" e R.A. "Registro Aiuti" istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che il beneficiario abbia adeguata disponibilità finanziaria nel rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco di tre anni finanziari, come previsto dai Reg. (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013.

In caso di mancata erogazione, la Banca ne dà immediata comunicazione all'Organismo di garanzia il quale, secondo l'ordine della propria graduatoria, provvede a riutilizzare le risorse che si sono rese così disponibili, comunque entro il **30 novembre 2017**, e a darne comunicazione alla Regione

secondo quanto sarà definito con il predetto atto del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le erogazioni non siano precedenti alla domanda di aiuto "*de minimis*" dell'azienda nonché la corrispondenza dei valori sui quali è stato calcolato in fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a ricalcolare il concorso stesso.

L'aiuto è liquidato direttamente alle imprese beneficiarie alle relative scadenze oppure in forma attualizzata con le modalità di calcolo stabilite al punto 7.

12. Rendicontazione

A conclusione del procedimento l'Organismo di garanzia deve trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, i dati di rendicontazione per permettere, allo stesso, l'inserimento massivo nelle seguenti banche dati: SIAN "Registro degli aiuti di Stato" e R.A. "Registro Aiuti" a banca dati del SIAN "Registro degli aiuti di Stato", secondo le modalità richieste dal Servizio medesimo.

13. Obblighi, limitazioni e esclusioni

In conformità a quanto stabilito dal Reg.(UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013, gli Organismi di garanzia nella attuazione del presente Programma osservano le seguenti prescrizioni:

- l'aiuto è limitato alle sole aziende attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che non si trovano in stato di difficoltà;
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i 15.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concesso con il presente Programma porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel limite massimo.

Gli Organismi hanno inoltre l'obbligo di:

- informare l'impresa per iscritto dell'importo del concorso regionale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto "*de minimis*";

- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione dell'impresa attestante ogni altro aiuto "de minimis" percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.

Le domande che presentano un prestito ammissibile inferiore a Euro 6.000,00 sono escluse dall'aiuto.

14. Garanzia Confidi

I prestiti di conduzione devono anche essere garantiti dagli Organismi stessi.

Tale garanzia deve essere effettuata a libero mercato mediante l'utilizzo di risorse proprie dei Confidi e pertanto non con fondi rientranti nelle tipologie di aiuto di Stato previsti dai regolamenti comunitari.

Per contro, la stessa garanzia dovrà essere opportunamente valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di maggiore favore per gli agricoltori.

15. Disposizioni finali

Eventuali ulteriori precisazioni operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno fissate con atto formale del Dirigente regionale.